



ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Galleria Tirrena 10 – 38122 Trento – telefono 0461-984221 fax 0461-981069

Indirizzo Internet <http://www.periti-industriali.trento.it> e-mail info@periti-industriali.trento.it e-mail PEC ordineditrento@pec.cnpi.it

Regolamento per la Formazione Continua

Regolamento riformato e definitivo sulla formazione continua dei Periti industriali e Periti industriali laureati, in attuazione dell'art. 7, comma 3 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137

Regolamento adottato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati, pubblicato sul bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia in data 31 dicembre 2013, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 3 del DPR 7 agosto 2012 n. 137, recante riforma degli ordinamenti professionali.

Revisionato il 09.05.2019, confermato il 26.07.2019 e pubblicato definitivamente sul bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia in data 31.10.2019, in vigore dal 01/01/2017

Con le interpretazioni dell'Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Trento deliberate nelle riunioni consiliari del 13/01/2020.



ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Galleria Tirrena 10 – 38122 Trento – telefono 0461-984221 fax 0461-981069

Indirizzo Internet <http://www.periti-industriali.trento.it> e-mail info@periti-industriali.trento.it e-mail PEC ordineditrento@pec.cnpi.it

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 7, comma 3 del DPR 7 agosto 2012 n. 137:
 - a) le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli organismi territoriali dell'ordine, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati;
 - b) i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento;
 - c) il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento vengono adottate le seguenti definizioni:
 - a) *Attestato di formazione continua*: attestato rilasciato dall'OT che provi l'avvenuto adempimento dell'obbligo formativo.
 - b) *Attività formative*: si intende ogni attività organizzata o erogata nell'ambito del sistema dell'ordine, al fine di assicurare l'aggiornamento e l'implementazione della formazione tecnico-professionale degli iscritti all'albo.
 - c) *Attività formative in convenzione*: attività che prevede un sistema completo di attività formative composte da corsi di formazione, seminari, convegni o incontri tecnici, sulla base di una convenzione tra l'OT, il CNPI e l'Associazione degli iscritti all'Albo, o altri soggetti.
 - d) *Autorizzazione*: è l'atto formale mediante il quale il CNPI riconosce a soggetti diversi dagli OT la possibilità di realizzare attività formative, acquisito il parere vincolante del Ministro Vigilante.
 - e) *Certificazione delle competenze*: procedura di formale riconoscimento effettuata dai soggetti a ciò deputati a norme di legge o di regolamento.
 - f) *CNPI*: Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati.
 - g) *Competenza*: è l'insieme delle conoscenze teoriche e pratiche, delle abilità e delle capacità che consentono ad un iscritto un adeguato orientamento in uno specifico campo d'azione. La competenza si connota quindi come conoscenza in azione: in essa emerge la componente operativa della conoscenza, che congiunge sapere e saper fare, anche in situazioni contraddistinte da un elevato livello di complessità, che quindi esigono schemi altrettanto complessi di pensiero e di azione.
 - h) *Competenze tecnico-professionali (CTP)*: conoscenze e tecniche operative specifiche di una certa attività professionale e riguardanti in modo specifico un determinato profilo professionale, che il soggetto deve presidiare per agire con "abilità". Già riconosciute dall'esame di Stato per l'abilitazione della libera professione devono essere mantenute attraverso un percorso formativo e/o professionale riconosciuto. Il risultato del comportamento competente è la prestazione o la performance, il cui riconoscimento formale viene effettuato dai soggetti a ciò deputati a norma di legge o di regolamento.
 - i) *Convegno, incontro tecnico o seminario*: evento a carattere monotematico e informativo di durata compresa tra 3 e 6 ore, senza limite massimo di discenti.
 - j) *Corso di formazione*: trattazione sistematica di una disciplina, inquadrata nell'ambito della preparazione tecnica, culturale, giuridica.
 - k) *Credito Formativo Professionale (CFP)*: unità di misura per il riconoscimento della rilevanza dell'azione/dell'evento formativo in relazione alla conoscenza, alla competenza e all'aggiornamento che lo stesso consente di acquisire.
 - l) *Esenzione temporanea*: autorizzazione, a carattere temporale, rilasciata dall'OT competente, su richiesta dell'iscritto che viene a trovarsi in situazioni tali da non poter seguire il percorso di formazione continua. Essa deve quindi indicare un inizio ed una fine (previsione) sia nella richiesta che nella autorizzazione.



ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Galleria Tirrena 10 – 38122 Trento – telefono 0461-984221 fax 0461-981069

Indirizzo Internet <http://www.periti-industriali.trento.it> e-mail info@periti-industriali.trento.it e-mail PEC ordineditrento@pec.cnpi.it

- m) *Evento formativo accreditato*: attività formativa, il cui contenuto/percorso è riconosciuto nel sistema di formazione continua, idoneo allo sviluppo/mantenimento di competenze tecnico-professionali da parte del professionista ed alla acquisizione di CFP.
- n) *Evento formativo certificato*: momento di aggiornamento, le cui caratteristiche e finalità sono già descritte alla lettera precedente, che prevede a conclusione un esame od una verifica comunque denominata ed una conseguente certificazione.
- o) *Formazione a distanza (FaD)*: formazione erogata in via telematica attraverso una piattaforma applicativa (LMS). È l'insieme delle attività didattiche svolte all'interno di un progetto educativo che prevede la non compresenza di docenti e discenti nello stesso luogo. Esistono diverse tipologie di FaD a seconda che vi sia o meno separazione temporale, oltre che spaziale, tra il momento dell'insegnamento e quello dell'apprendimento (sincrono ed asincrono).
- p) *Formazione abilitante*: percorso formativo finalizzato all'acquisizione di nuove competenze, finalizzate o comunque compatibili con l'ampliamento del proprio orizzonte lavorativo.
- q) *Formazione formale*: apprendimento che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta formazione, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato, o di una certificazione riconosciuta, nel rispetto della legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici e universitari.
- r) *Apprendimento informale*: apprendimento, che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza in ogni organismo che persegue scopi educativi e formativi (CNPI, OT ed enti formatori autorizzati), nell'esercizio della professione di perito industriale nelle situazioni, nonché nell'interazioni del lavoro quotidiano, È considerato apprendimento informale anche l'apprendimento acquisito in qualsiasi forma che il professionista espleta volontariamente ed autonomamente per svolgere l'attività professionale in forma innovativa ed in linea con l'aggiornamento tecnologico e normativo. Tale tipo di formazione è dimostrabile anche con gli esiti della propria produzione professionale. E altresì considerata attività formativa anche quella svolta nell'ambito del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale.
- s) *Apprendimento in servizio*: momento o percorso di aggiornamento e/o formazione realizzato dal professionista che opera alle dipendenze di enti pubblici o privati, a seguito di obbligo contrattuale o di esplicita richiesta da parte del datore di lavoro.
- t) *OT*: Organismo Territoriale dell'Ordine.
- u) *Professione regolamentata*: si intende l'attività, o l'insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità.
- v) *Professionista*: si intende l'esercente la professione regolamentata di cui alla lettera u).
- w) *Registro della Formazione Continua (RFC)*: piattaforma informatica denominata "Albo Unico" sulla quale sono riportate le posizioni di tutti i professionisti, con indicazione dei percorsi formativi e di tutti gli eventi accreditati e realizzati a livello territoriale, nazionale ed internazionale ai quali sono stati assegnati crediti formativi.
L'insieme dei RFC forma il Registro Nazionale della Formazione Continua (RNFC), tenuto dal Consiglio Nazionale.

Art. 3

Natura e caratteristiche della Formazione continua

1. La formazione continua è un obbligo deontologico e di legge per il professionista e di conseguenza è sottoposta a tutto quanto previsto dal codice deontologico e dalle leggi in vigore, fermo restando il compito di verifica ed avviso, da parte dell'OT, dell'impegno annuale.

2. Essa si configura come un percorso individuale contenente azioni finalizzate all'adeguamento e allo sviluppo delle conoscenze e competenze professionali, in stretta connessione con l'innovazione tecnologica, scientifica, organizzativa e sociale del processo produttivo e in relazione ai mutamenti del mondo del lavoro.



ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Galleria Tirrena 10 – 38122 Trento – telefono 0461-984221 fax 0461-981069

Indirizzo Internet <http://www.periti-industriali.trento.it> e-mail info@periti-industriali.trento.it e-mail PEC ordineditrento@pec.cnpi.it

Art. 4

Funzioni e compiti del CNPI e degli OT

1. Il CNPI:
 - a) predispone linee guida finalizzate all'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti ed alla gestione e organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli OT, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati ed effettua attività di monitoraggio al fine di garantire uniformità e standard qualitativo; svolge azione di monitoraggio anche sulle attività sviluppate attraverso l'istituto della convenzione;
 - b) stipula convenzioni con le università e con altri ordini per stabilire regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari a norma dell'art. 7 comma 4 del DPR n. 137/2012;
 - c) attribuisce i CFP per le attività formative svolte in proprio e dagli enti autorizzati;
 - d) tiene il RNFC costituito dall'insieme dei RFC.
2. Gli OT:
 - a) organizzano le attività di formazione continua nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 5 ;
 - b) vigilano sulla regolarità delle attività formative nelle aree territoriali di propria competenza;
 - c) attribuiscono i CFP relativamente alle attività di formazione, svolte in proprio ed in convenzione;
 - d) registrano, quando non registrato automaticamente, nell'RFC i CFP acquisiti dall'iscritto sia per attività formative organizzate dall'OT, sia per attività formative organizzate dal CNPI, sia per attività formative degli Enti autorizzati, e per le altre attività formative riconosciute.
 - e) provvedono all'aggiornamento del profilo professionale di ciascun iscritto, segnalando al Consiglio di Disciplina l'eventuale inosservanza dell'obbligo di formazione continua quinquennale.

Art. 5

Realizzazione delle attività formative

1. In ottemperanza a quanto previsto dal DPR n. 137/2012 le attività di formazione continua possono essere svolte:
 - a) dagli OT, autonomamente o in convenzione con altri soggetti;
 - b) da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dal CNPI;
 - c) dal CNPI, anche tramite la propria Fondazione Opificium, di cui è socio fondatore, che svolge attività di formazione e di studio;
 - d) da altri ordini professionali, da associazioni di iscritti agli Albi di detti ordini e da altri soggetti autorizzati dai rispettivi Consigli Nazionali, in presenza di apposito regolamento comune attinente al riconoscimento reciproco dei CFP adottato ai sensi dell'art. 7 comma 4 del D.P.R. n. 137/2012.
2. Gli OT realizzano in autonomia o in convenzione le attività di formazione, tenendo conto delle linee guida predisposte dal CNPI e dei fabbisogni dei professionisti.
3. Nell'esercizio della suddetta autonomia, gli OT, pur mantenendo la piena responsabilità amministrativa, scientifica e tecnico-professionale dell'attività formativa, possono operare in convenzione con altri soggetti, purché questi rispondano ai requisiti indicati dalle linee guida sulla formazione continua predisposta dal CNPI in virtù del principio, stabilito dalla legge, di disciplinare i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento. E' fatto obbligo agli OT di trasmettere la convenzione al CNPI.
4. La domanda di autorizzazione da parte delle associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, contenenti l'elenco delle proposte di attività formative, con la relativa proposta di delibera motivata del CNPI, viene immediatamente trasmessa al Ministero della Giustizia per l'emissione del parere vincolante; agli istanti viene comunicata, a cura del CNPI, l'avvenuta trasmissione. Sulla base del parere vincolante rilasciato dal Ministero, il CNPI autorizza o rigetta la richiesta, con delibera motivata.



ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Galleria Tirrena 10 – 38122 Trento – telefono 0461-984221 fax 0461-981069

Indirizzo Internet <http://www.periti-industriali.trento.it> e-mail info@periti-industriali.trento.it e-mail PEC ordineditrento@pec.cnpi.it

5. Le autorizzazioni hanno una durata di tre anni, salvo diversa deliberazione di revoca del CNPI sulla base della verifica di una sopravvenuta carenza degli standard minimi, e possono essere rinnovate.
6. Il CNPI può realizzare autonomamente attività di formazione continua, anche mediante soggetti autorizzati.

Art. 6

Eventi che costituiscono il percorso della formazione continua

1. Sono valutati, ai fini del conseguimento di CFP, sia eventi di formazione diretta, sia eventi di formazione indiretta, purché realizzati nell'ambito dei contenuti e delle caratteristiche dell'attività professionale, e attinenti la formazione culturale linguistica, economica organizzativa e giuridica, e riconosciuti nel sistema di formazione continua dell'ordine, finalizzati all'adeguamento ed allo sviluppo delle conoscenze, delle competenze e dell'aggiornamento tecnico-professionale.
2. Rientrano nella formazione diretta:
 - a) la formazione formale
 - b) l'apprendimento informale;
 - c) l'apprendimento in servizio;
3. Rientrano nella formazione indiretta:
 - a) la formazione informale;
 - b) la docenza di attività formative (corsi, seminari, convegni, etc.);
 - c) l'attività di relatore/formatore in eventi di formazione diretta;
 - d) la redazione e pubblicazione di libri, di contributi ed articoli;
 - e) la partecipazione ai lavori di organismi di rappresentanza della categoria quali: gruppi di lavoro, commissioni di studio, ecc.;
 - f) la partecipazione ad organismi nazionali e/o internazionali;
 - g) la formazione svolta a favore di praticanti e/o tirocinanti universitari nell'ambito della propria attività;
4. Gli eventi organizzati dai datori di lavoro delle aziende nell'ambito della formazione in servizio da parte del professionista danno luogo al riconoscimento dei CFP anche in assenza di autorizzazione o convenzione.
5. Gli eventi indicati ai commi precedenti hanno valore anche se effettuati all'estero. La documentazione relativa a tali eventi deve essere prodotta in lingua italiana.

Ad. 7

Formazione a distanza (FaD)

1. Gli eventi che costituiscono il percorso formativo della formazione continua del professionista possono essere partecipati anche a distanza, secondo le direttive delle linee guida emanate dal CNPI.
2. La FaD distribuita dall'OT, in proprio o in convenzione, consente il riconoscimento dei CFP nei limiti della propria competenza territoriale.
3. La FaD distribuita dal CNPI, in proprio o in convenzione o dagli enti autorizzati, consente il riconoscimento dei CFP sull'intero territorio nazionale.
4. Per poter dare luogo al riconoscimento dei CFP le iniziative di FaD devono prevedere, oltre ai consueti livelli di qualità e professionalità come per ogni altra iniziativa, anche la verificabilità della effettiva partecipazione con l'utilizzo di una piattaforma applicativa Learning Management System — LMS).
5. Il CNPI può dare vita ad un sistema di FaD in house.



ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Galleria Tirrena 10 – 38122 Trento – telefono 0461-984221 fax 0461-981069

Indirizzo Internet <http://www.periti-industriali.trento.it> e-mail info@periti-industriali.trento.it e-mail PEC ordineditrento@pec.cnpi.it

Art. 8

Impegno formativo

1. Il perito industriale deve garantire un impegno formativo all'interno dell'arco temporale, stabilito in 5 anni, tale da acquisire complessivamente 120 CFP,
2. L'impegno formativo può essere interrotto per esenzione temporanea. La riduzione del numero dei crediti da conseguire sarà calcolata pro-mese. L'interruzione temporale per esenzione può essere concessa per:
 - a) gravidanza e/o maternità/paternità fino a tre anni di età del figlio;
 - b) per grave malattia e/o intervento chirurgico **che comportino la non possibilità di esercitare la professione. I parametri di valutazione adottati dal Consiglio territoriale si rifaranno ai criteri valutativi di tipo assicurativo.**
 - c) per interruzione dell'attività professionale per almeno 4 (quattro) mesi consecutivi, opportunamente documentata, a qualunque titolo dovuta, compresi i casi di forza maggiore.
3. L'esenzione temporanea può essere comunque richiesta dall'interessato anche per gravi e documentati motivi diversi da quelli sopra indicati. L'OT competente, a suo insindacabile giudizio, può o meno accogliere la richiesta e vigila sull'esenzione concessa revocandola qualora ne ricorrano le motivazioni.
4. L'esonero dall'obbligo dell'impegno formativo può essere stabilito dall'OT su richiesta del professionista, se iscritto all'albo di più ordini professionali, che scelga di osservare l'obbligo imposto da un ordine professionale diverso;
5. Per i nuovi iscritti all'albo l'obbligo formativo annuale decorre dal primo gennaio dell'anno successivo a quello d'iscrizione. Tale previsione è applicabile in caso di cancellazione e successiva reiscrizione.
6. Il professionista in attività che abbia superato il 65° anno di età dovrà garantire un impegno formativo, nell'arco temporale di 5 anni, tale da acquisire complessivamente 40 CFP.

Art. 9

Valore ed attribuzione dei crediti

1. Nell'ambito del sistema di formazione continua dell'ordine, si attribuisce il valore di 1 credito ad ogni ora di attività formativa **effettivamente partecipata**, entro i limiti stabiliti da successive linee guida dal CNPI, anche al fine di garantire la necessaria uniformità su tutto il territorio nazionale.
2. È obbligo del professionista di presentare all'OT competente per territorio, la documentazione inerente la formazione entro il 31 gennaio di ogni anno relativa all'anno precedente. Tale obbligo sussiste per le attività formative non organizzate dall'OT.
3. Lo svolgimento delle attività formative dell'OT è limitato alla propria competenza territoriale. Resta fermo il riconoscimento dei CFP per la partecipazione degli iscritti di altro OT e limitatamente alle attività formative frontali.

Art. 10

Registro della formazione continua

1. E' istituito presso gli OT, il RFC. Il registro avrà funzione di:
 - a) rendere pubblico e trasparente lo stato di aggiornamento del singolo professionista
 - b) riportare gli eventi formativi costituiti da corsi, seminari, convegni e incontri tecnici realizzati a livello territoriale e nazionale. Gli stessi saranno divisi in sezioni tematiche inerenti le aree di competenza.
2. Il CNPI gestisce la piattaforma "Albo Unico" con proprie linee guida definisce le caratteristiche del registro.
3. La tenuta e l'aggiornamento del registro sarà a cura dell'OT, nella sezione di competenza.
4. Il RNFC, che raccoglie i dati di tutti i RFC, sarà consultabile on-line e stampabile.



ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Galleria Tirrena 10 – 38122 Trento – telefono 0461-984221 fax 0461-981069

Indirizzo Internet <http://www.periti-industriali.trento.it> e-mail info@periti-industriali.trento.it e-mail PEC ordineditrento@pec.cnpi.it

5. La registrazione dei CFP conseguiti dagli iscritti in base alle modalità del presente regolamento, e le relative consultazioni pubbliche, saranno riportati su apposita piattaforma nazionale attualmente identificata in “Albo Unico” accessibile con link dal sito dell’Ordine territoriale o direttamente dal sito web del CNPI. La consultazione dei propri crediti da parte degli iscritti potrà e dovrà avvenire in proprio attraverso la piattaforma “Albo Unico”.

Art. 11

Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio successivo alla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia.
2. In sede di prima applicazione l'attribuzione dei crediti formativi necessari all'assolvimento dell'obbligo di formazione continua avviene a partire dal 1° gennaio 2014.
3. I CFP relativi ad eventi di aggiornamento svolti nel 2013 per il mantenimento delle abilitazioni speciali conseguiti con formazione abilitante, potranno essere attribuiti al computo del primo quinquennio.
Lo stesso criterio sarà applicato agli iscritti che abbiano partecipato nel 2013 ex novo a percorsi formativi abilitanti. Sono da ritenersi percorsi formativi abilitanti (o di mantenimento) quei percorsi che abilitano ad attività riconducibili a figure riconosciute a livello normativo nazionale o locale; ad esempio: abilitazione ex L. 818/84, Certificatore energetico, Mediatore civile, Coordinatore per la Sicurezza CSP/CSE ex D.Lgs. 81/08, RSPP ex D.Lgs. 81/08 ecc.



ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Galleria Tirrena 10 – 38122 Trento – telefono 0461-984221 fax 0461-981069

Indirizzo Internet <http://www.periti-industriali.trento.it> e-mail info@periti-industriali.trento.it e-mail PEC ordineditrento@pec.cnpi.it

Linee guida sulla Formazione Continua

In applicazione del Regolamento adottato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati, pubblicato sul bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia in data 31 dicembre 2013, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 3 del DPR 7 agosto 2012 n. 137, recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'Art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148.

Revisionato il 09.05.2019, confermato il 26.07.2019 e pubblicato definitivamente sul bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia in data 31.10.2019, in vigore dal 01/01/2017

Con le interpretazioni dell'Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Trento deliberate nelle riunioni consiliari del 13/01/2020.



ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Galleria Tirrena 10 – 38122 Trento – telefono 0461-984221 fax 0461-981069

Indirizzo Internet <http://www.periti-industriali.trento.it> e-mail info@periti-industriali.trento.it e-mail PEC ordineditrento@pec.cnpi.it

Art. 1 **Oggetto**

1. Le presenti linee guida disciplinano quanto previsto nel regolamento per la Formazione Continua adottato in data 24 gennaio 2013 dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati ed approvato dal Ministro della Giustizia in data 31/12/2013, ulteriormente modificato con delibera del 27/05/2016 del CNPI e successivamente pubblicato sul Bollettino n.13 del 15 luglio 2016, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 3 del DPR 7 agosto 2012 n. 137, recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'Art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148.

Per le definizioni si fa riferimento all'art. 2 del Regolamento di Formazione Continua:

- a) *Attestato di formazione continua*: attestato rilasciato dall'OT che provi l'avvenuto adempimento dell'obbligo formativo.
- b) *Attività formative*: si intende ogni attività organizzata o erogata nell'ambito del sistema dell'ordine, al fine di assicurare l'aggiornamento e l'implementazione della formazione tecnico-professionale degli iscritti all'albo.
- c) *Attività formativa in convenzione*: attività che prevede un sistema completo di attività formative composte da corsi di formazione, seminari, convegni o incontri tecnici, sulla base di una convenzione tra l'OT, il CNPI e l'Associazione degli iscritti all'Albo, o altri soggetti.
- d) *Autorizzazione*: è l'atto formale mediante il quale il CNPI riconosce a soggetti diversi dagli OT la possibilità di realizzare attività formative, acquisito il parere vincolante del Ministro Vigilante.
- e) *Certificazione delle competenze*: procedura di formale riconoscimento effettuata dai soggetti a ciò deputati a norme di legge o di regolamento.
- f) *CNPI*: Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati.
- g) *Competenza*: è l'insieme delle conoscenze teoriche e pratiche, delle abilità e delle capacità che consentono ad un iscritto un adeguato orientamento in uno specifico campo d'azione. La competenza si connota quindi come conoscenza in azione: in essa emerge la componente operativa della conoscenza, che congiunge sapere e saper fare, anche in situazioni contraddistinte da un elevato livello di complessità, che quindi esigono schemi altrettanto complessi di pensiero e di azione.
- h) *Competenze tecnico-professionali (CTP)*: conoscenze e tecniche operative specifiche di una certa attività professionale e riguardanti in modo specifico un determinato profilo professionale, che il soggetto deve presidiare per agire con "abilità". Già riconosciute dall'esame di Stato per l'abilitazione della libera professione devono essere mantenute attraverso un percorso formativo e/o professionale riconosciuto. Il risultato del comportamento competente è la prestazione o la performance, il cui riconoscimento formale viene effettuato dai soggetti a ciò deputati a norma di legge o di regolamento.
- i) *Convegno, incontro tecnico o seminario*: evento a carattere monotematico e informativo di durata compresa tra 3 e 6 ore, senza limite massimo di discenti.
- j) *Corso di formazione*: trattazione sistematica di una disciplina, inquadrata nell'ambito della preparazione tecnica, culturale, giuridica.
- k) *Credito Formativo Professionale (CFP)*: unità di misura per il riconoscimento della rilevanza dell'azione/dell'evento formativo in relazione alla conoscenza, alla competenza e all'aggiornamento che lo stesso consente di acquisire.
- l) *Esenzione temporanea*: autorizzazione, a carattere temporale, rilasciata dall'OT competente, su richiesta dell'iscritto che viene a trovarsi in situazioni tali da non poter seguire il percorso di formazione continua. Essa deve quindi indicare un inizio ed una fine (previsione) sia nella richiesta che nella autorizzazione.



ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Galleria Tirrena 10 – 38122 Trento – telefono 0461-984221 fax 0461-981069

Indirizzo Internet <http://www.periti-industriali.trento.it> e-mail info@periti-industriali.trento.it e-mail PEC ordineditrento@pec.cnpi.it

- m) *Evento formativo accreditato*: attività formativa, il cui contenuto/percorso è riconosciuto nel sistema di formazione continua, idoneo allo sviluppo/mantenimento di competenze tecnico-professionali da parte del professionista ed alla acquisizione di CFP.
- n) *Evento formativo certificato*: momento di aggiornamento, le cui caratteristiche e finalità sono già descritte alla lettera precedente, che prevede a conclusione un esame od una verifica comunque denominata ed una conseguente certificazione.
- o) *Formazione a distanza (FaD)*: formazione erogata in via telematica attraverso una piattaforma applicativa (LMS). È l'insieme delle attività didattiche svolte all'interno di un progetto educativo che prevede la non compresenza di docenti e discenti nello stesso luogo. Esistono diverse tipologie di FaD a seconda che vi sia o meno separazione temporale, oltre che spaziale, tra il momento dell'insegnamento e quello dell'apprendimento (sincrono ed asincrono).
- p) *Formazione abilitante*: percorso formativo finalizzato all'acquisizione di nuove competenze, finalizzate o comunque compatibili con l'ampliamento del proprio orizzonte lavorativo.
- q) *Formazione formale*: apprendimento che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta formazione, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato, o di una certificazione riconosciuta, nel rispetto della legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici e universitari.
- r) *Apprendimento informale*: apprendimento, che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza in ogni organismo che persegue scopi educativi e formativi (CNPI, OT ed enti formatori autorizzati), nell'esercizio della professione di perito industriale nelle situazioni, nonché nell'interazioni del lavoro quotidiano. È considerato apprendimento informale anche l'apprendimento acquisito in qualsiasi forma che il professionista espleta volontariamente ed autonomamente per svolgere l'attività professionale in forma innovativa ed in linea con l'aggiornamento tecnologico e normativo. Tale tipo di formazione è dimostrabile anche con gli esiti della propria produzione professionale. È altresì considerata attività formativa anche quella svolta nell'ambito del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale.
- s) *Apprendimento in servizio*: momento o percorso di aggiornamento e/o formazione realizzato dal professionista che opera alle dipendenze di enti pubblici o privati, a seguito di obbligo contrattuale o di esplicita richiesta da parte del datore di lavoro.
- t) *OT*: Organismo Territoriale dell'Ordine.
- u) *Professione regolamentata*: si intende l'attività, o l'insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità.
- v) *Professionista*: si intende l'esercente la professione regolamentata di cui alla lettera u).
- w) *Registro della Formazione Continua (RFC)*: piattaforma informatica denominata "Albo Unico" sulla quale sono riportate le posizioni di tutti i professionisti, con indicazione dei percorsi formativi e di tutti gli eventi accreditati e realizzati a livello territoriale, nazionale ed internazionale ai quali sono stati assegnati crediti formativi.
L'insieme dei RFC forma il Registro Nazionale della Formazione Continua (RNFC), tenuto dal Consiglio Nazionale.

2. Sono pertanto oggetto di disciplina delle presenti linee guida:
 - a) i modelli e i requisiti per le convenzioni come disciplinato dall'Art. 5, comma 3. del Regolamento di Formazione Continua;
 - b) gli standard minimi richiesti ai soggetti per essere autorizzati ad erogare attività e/o servizi di formazione come disciplinato dall'Art. 5, comma 3. e comma 4. del Regolamento di Formazione Continua;



ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Galleria Tirrena 10 – 38122 Trento – telefono 0461-984221 fax 0461-981069

Indirizzo Internet <http://www.periti-industriali.trento.it> e-mail info@periti-industriali.trento.it e-mail PEC ordineditrento@pec.cnpi.it

- c) il numero dei crediti attribuibili a ciascuna attività formativa, come disciplinato dall'Art. 9, comma 1. del Regolamento di Formazione Continua;
- d) le caratteristiche del RFC, come indicato dall'Art. 10 comma 2. del Regolamento di Formazione Continua.

Art. 2 **Principi guida**

1. La Formazione Continua all'interno del sistema dell'Ordine professionale è fondata sui principi imprescindibili di qualità delle proposte, di uniformità su tutto il territorio nazionale, di pari opportunità di formazione e sviluppo e mantenimento delle competenze per tutti gli iscritti all'Ordine.
2. Tutti i soggetti, interni od esterni all'Ordine, che operano in tale sistema di Formazione Continua, sono tenuti al rispetto dei suddetti principi.
3. L'anno formativo corrisponde all'anno solare e ha dunque inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno. Il periodo oggetto di controllo dell'adempimento formativo è il quinquennio.
4. Il professionista che si iscrive all'albo nel corso del quinquennio o che, una volta cancellato, chiede la reinscrizione, è tenuto agli obblighi formativi per il numero di annualità residue rispetto alla sua scadenza naturale, a partire dall'anno successivo a quello di iscrizione e reinscrizione. Le norme sulla formazione continua non hanno effetto retroattivo.
5. L'OT è tenuto ad una verifica dell'adempimento formativo degli iscritti stabilito all'art. 8, comma 1. del Regolamento di Formazione Continua. La violazione dell'obbligo formativo quinquennale costituisce illecito disciplinare, come da comma 1. Art. 7 del DPR n. 137/2012.
6. Per garantire il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale, l'iscritto dovrà acquisire nel corso dell'anno almeno 15 CFP. L'inadempienza del minimo annuale non costituisce illecito disciplinare.
7. La formazione continua è un obbligo deontologico e di legge per il professionista. Fermo restando la rilevanza deontologica sotto il profilo disciplinare delle disposizioni relative alla formazione continua e la qualificazione di illecito disciplinare per le fattispecie recanti la violazione del relativo obbligo, le sanzioni, previste dai regolamenti professionali, non sono applicabili ai professionisti, di cui all'art. 1 lettera v) delle presenti Linee guida, che dichiarino, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 DPR 445/2000, di non esercitare effettivamente la professione regolamentata di perito industriale, previo rilascio di autocertificazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 76 D.P.R. 445/2000 e succ. mod. ed integr. e art. 483 del codice penale. Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio sono redatte dal professionista, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni false e/o mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, oltre a costituire illecito disciplinare.
8. A norma dell'art. 71 del regolamento in materia di documentazione amministrativa¹, gli ordini territoriali sono tenuti ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, ricevute dai professionisti iscritti nei rispettivi albi.

Art. 3 **Attività in convenzione: requisiti minimi richiesti ai soggetti erogatori**

1. Per operare in convenzione un soggetto deve rispondere ai requisiti indicati dalle presenti linee guida nell'Allegato 3 (Requisiti minimi di qualità previsti per la realizzazione di attività formative nel sistema di Formazione Continua dell'Ordine) in virtù del principio, stabilito dalla legge, di disciplinare i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento.



ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Galleria Tirrena 10 – 38122 Trento – telefono 0461-984221 fax 0461-981069

Indirizzo Internet <http://www.periti-industriali.trento.it> e-mail info@periti-industriali.trento.it e-mail PEC ordineditrento@pec.cnpi.it

2. Il soggetto erogatore dell'attività di formazione deve possedere, a pena di esclusione, la capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, con particolare riferimento all'art. 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e con le conseguenze di cui all'art. 32 ter del codice penale. Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere. La eventuale incapacità si estende agli enti di cui il soggetto, per il quale operano le ipotesi di esclusione, è rappresentante o gestore.
3. La carenza dei requisiti, di cui al comma precedente, che determina l'esclusione o il divieto, ivi comprese quelle disposte per le ipotesi di falsa dichiarazione, opera se la condizione ostativa riguarda direttamente la persona delegata alla erogazione dell'attività formativa, il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, il legale rappresentante, il direttore tecnico o il socio, se si tratta di associazione o fondazione, il socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società.
4. Le persone, di cui al comma 2, che siano professionisti iscritti ai relativi albi degli ordini o collegi di appartenenza, devono possedere l'ulteriore requisito di specchiata condotta morale, di cui all'art. 2 legge 25 aprile 1938, n. 897 e, al momento della richiesta o rinnovo di autorizzazione, non devono aver alcun procedimento disciplinare pendente né essere sottoposte a provvedimento sanzionatorio, irrogato dall'ordine o collegio di appartenenza.
5. Le Convenzioni devono essere redatte sulla base dello schema standard allegato alle presenti linee guida (Allegato 1 Schema standard per la stipula di convenzioni per l'attività formativa) e prevedere l'organizzazione di una o più attività di formazione. Il suddetto schema può essere integrato con clausole specifiche purché coerenti con il Regolamento per la Formazione Continua. Eventuali proroghe alla durata ed al numero di eventi possono essere concesse, se alle medesime condizioni, con lettera sottoscritta da entrambi i soggetti con cui si richiama l'accordo precedente.
6. L'OT o il CNPI, in quanto soggetti organizzatori della convenzione, verificano la presenza dei requisiti di cui al comma 1.
7. Il soggetto organizzatore mantiene la piena responsabilità amministrativa, scientifica e tecnico-professionale dell'attività formativa. L'OT organizzatore è tenuto ad inviare per via telematica la convenzione al CNPI entro 30 giorni dalla firma e comunque preventivamente rispetto all'avvio delle attività previste in convenzione.
8. In qualunque momento il soggetto organizzatore può chiedere la verifica del mantenimento dei requisiti al soggetto erogatore. Qualora uno o più requisiti dovessero risultare non più presenti dovrà essere fatta richiesta di ristabilire gli standard originali entro un tempo definito o, nei casi più gravi, dovrà essere annullata la convenzione. L'invito a verificare la sussistenza dei predetti requisiti può essere fatto, in qualunque momento, dal CNPI al soggetto erogatore che è tenuto ad attivare la procedura prevista al periodo precedente o comunque a garantire in merito alla presenza degli standard.

Art. 4

Autorizzazione a svolgere attività formative

1. Le associazioni degli iscritti nonché altri soggetti esterni all'Ordine possono organizzare corsi di formazione, purché autorizzati dal CNPI acquisito il parere vincolante del Ministro vigilante. Per l'ottenimento dell'autorizzazione, il soggetto richiedente, deve possedere i requisiti di cui al successivo Allegato 4 (Domanda di autorizzazione a svolgere attività formative) nonché quelli oggetto della dichiarazione di cui all'allegato 5 (Dichiarazione sostitutiva di certificazione).
2. L'istruttoria di autorizzazione è svolta dal CNPI sulla base della verifica della presenza dei requisiti minimi di qualità indicati nell'Allegato 3 (Requisiti minimi di qualità previsti per la realizzazione di attività formative nel sistema di Formazione Continua dell'Ordine) delle presenti linee guida, prima della richiesta di parere al Ministro vigilante.



ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Galleria Tirrena 10 – 38122 Trento – telefono 0461-984221 fax 0461-981069

Indirizzo Internet <http://www.periti-industriali.trento.it> e-mail info@periti-industriali.trento.it e-mail PEC ordineditrento@pec.cnpi.it

3. Le autorizzazioni devono essere redatte sulla base dello schema standard allegato alle presenti linee guida (Allegato 2 Schema per il rilascio dell'autorizzazione a svolgere attività formative) che può essere integrato con clausole specifiche purché coerenti con il Regolamento per la Formazione Continua.
4. Entro la fine di ciascun anno, i soggetti autorizzati devono presentare un progetto con l'elenco delle attività formative che intendono effettuare nel successivo anno al fine di ottenere la specifica approvazione. Non sono ammesse modifiche al progetto formativo in corso d'anno.
5. L'autorizzazione ha validità per tre anni a partire dall'atto di rilascio e può essere rinnovata (vedi allegato 6), previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti. L'autorizzazione e i successivi rinnovi sono soggetti al pagamento dei diritti di segreteria.
6. L'attività di gestione amministrativa compete al soggetto autorizzato il quale deve provvedere:
 - a) alla formulazione del piano annuale di Formazione Continua;
 - b) alla richiesta di attribuzione dei crediti formativi;
 - c) al rilascio dell'attestato di partecipazione;
 - d) alla redazione di una relazione annuale dell'attività di formazione effettuata con indicazione dei partecipanti e delle modalità di erogazione del servizio.
7. In qualunque momento il CNPI può chiedere la verifica del mantenimento dei requisiti. Qualora uno o più requisiti dovessero risultare non più presenti può essere fatta richiesta di ristabilire gli standard originali entro un tempo definito o, nei casi più gravi, annullata l'Autorizzazione.

Art. 5

Attribuzione e assegnazione dei crediti

1. Nell'ambito del sistema di Formazione Continua dell'Ordine, si attribuisce il valore base di 1 credito ad ogni ora di attività formativa, come indicato all'Art. 9, comma 1. del Regolamento e nei limiti di quanto stabilito ai commi successivi. Per i corsi di formazione i crediti sono attribuiti con riferimento all'anno nel quale il corso è portato a compimento.
2. L'iscritto deve acquisire almeno 3 CFP annui (15 CFP nel quinquennio) in attività formative riguardanti l'etica, la deontologia, la previdenza, e quant'altro costituisca aggiornamento della regolamentazione dell'Ordine. In questo ambito è da considerarsi anche la partecipazione alle assemblee dell'OT.
3. Agli incontri tecnici, ai seminari ed ai convegni si attribuisce 1 CFP per ogni ora di durata effettiva dell'attività formativa.
4. Per i corsi di formazione frontale e in FaD è attribuito 1 credito per ogni ora di formazione. Qualora il corso di formazione, in qualsiasi forma erogato, preveda il superamento di una prova finale, vengono assegnati ulteriori 3 CFP. Il superamento della prova finale è condizione necessaria all'assegnazione di tutti i CFP attribuiti all'evento formativo.
5. Il corso di formazione frontale deve avere una durata minima di 4 ore. Il corso di formazione in FaD deve avere una durata minima di 2 ore.
6. Sono riconosciuti crediti per i corsi universitari utili ai fini dell'iscrizione all'Ordine dei Periti Industriali, nella misura di 2 CFP (crediti formativi professionali) per ogni CFU (crediti formativi universitari). Per le altre tipologie di corsi universitari la valutazione per il riconoscimento dei CFP è demandata al CNPI.
7. Per la formazione abilitante è attribuito 1 CFP per ogni ora di formazione effettivamente svolta. Per i corsi abilitanti di durata superiore a 80 ore sono attribuiti massimo 80 crediti. **Verrà riconosciuta come Formazione abilitante, il percorso formativo finalizzato all'acquisizione di competenze professionali (integrazione Regolamento art.11 punto 3) con la partecipazione ed il relativo superamento di esami finali.**
8. Per l'apprendimento in servizio sono attribuiti dall'OT i CFP in base ai criteri delle presenti linee guida, sulla base della documentazione prodotta dall'iscritto. **La partecipazione a percorsi formativi obbligatori in base al D.Lgs. 81/08 e previsti dagli ASR del 21/12/2011 e ASR del 22/02/2012 sono considerati "Formazione in servizio". Per l'attribuzione di CFP relativamente a questo punto, l'iscritto dovrà presentare all'Ordine:**



ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Galleria Tirrena 10 – 38122 Trento – telefono 0461-984221 fax 0461-981069

Indirizzo Internet <http://www.periti-industriali.trento.it> e-mail info@periti-industriali.trento.it e-mail PEC ordineditrento@pec.cnpi.it

- a) attestato di partecipazione
 - b) Programma del corso con durata e docenti relator
 - c) dichiarazione del Datore di Lavoro o autocertificazione dell'iscritto che attesti la somministrazione della formazione per finalità di mantenimento delle competenze professionali.
9. Per l'apprendimento informale sono attribuiti dall'OT i CFP in base ai criteri delle presenti linee guida, sulla base della documentazione prodotta dall'iscritto fino ad un massimo di 75 CFP nel quinquennio. **È fatto carico all'iscritto, presentare alla Segreteria dell'Ordine, la certificazione inerente l'acquisizione dell'apprendimento mediante apposito modulo scaricabile <http://periti-industriali.trento.it/formazione/modulistica/>.**
 10. Per docenza, **coordinamento e/o tutoraggio** di attività formative **a contenuto tecnico ed inerente la competenza professionale dell'iscritto** sono attribuiti 2 CFP per ogni ora di docenza e può essere assegnato un massimo di 50 CFP nel quinquennio. **(Sono escluse le attività di docenza svolte nell'ambito della professione di insegnante). Il riconoscimento dei crediti, in caso di moduli formativi ripetuti, sarà concesso solo per un'unica edizione nell'anno di riferimento.**
 11. Per l'attività di relatore in convegni possono essere assegnati fino a 3 CFP per evento, con un massimo di 50 CFP nel quinquennio.
 12. Per la redazione e pubblicazione di libri inerenti i contenuti professionali, possono essere assegnati fino ad un massimo di 50 CFP nel quinquennio.
 13. Per la partecipazione ai lavori di organismi di rappresentanza della Categoria quali: il Consiglio Nazionale, i Consigli territoriali dell'Ordine, i consigli di disciplina, i gruppi di lavoro e le commissioni di studio, ecc. possono essere assegnati fino a 3 CFP ad incarico con un massimo di 50 CFP nel quinquennio. **Per i componenti delle CSO interne all'Ordine di Trento, sarà ritenuta valida l'attestazione di partecipazione costituita da apposito registro disponibile durante i lavori e firmato a cura del partecipante con supervisione del Coordinatore della CSO. I crediti previsti saranno assegnati a fine anno con una partecipazione almeno all'80% delle CSO convocate.**
 14. Per la partecipazione ad organismi nazionali e/o internazionali di normazione (es. CEI – UNI – CTI – ecc.) inerenti i contenuti professionali possono essere assegnati fino a 35 CFP nel quinquennio. **L'iscritto dovrà fornire all'Ordine, dichiarazione dell'organismo attestante il riconoscimento dell'iscritto quale partecipante a commissioni o gruppi di lavoro con dettaglio delle commissioni o gruppi di lavoro partecipati.**
 15. Per la formazione svolta in qualità di professionista affidatario a favore di praticanti, di durata non inferiore a sei mesi, possono essere assegnati massimo 50 CFP nel quinquennio, indipendentemente dal numero dei praticanti.
 16. Per pubblicazioni su riviste di elevato contenuto tecnico – scientifico – istituzionale strettamente inerenti l'ambito professionale, possono essere assegnati fino ad un massimo di 50 CFP nel quinquennio. **Fermo restando quanto riportato sopra, l'INFORMATORE è considerata rivista ad alto contenuto tecnico/scientifico.**
 17. Per partecipazione, in qualità di commissario, agli esami di abilitazione per la libera professione possono essere assegnati fino a 15 CFP per sessione.
 18. La certificazione della competenza consente l'assegnazione da parte dell'OT dei CFP in base ai criteri delle presenti linee guida, sulla base della documentazione prodotta dall'iscritto fino ad un massimo di 75 CFP nel quinquennio.
 19. Per la Formazione acquisita all'estero, fatti salvi i criteri precedentemente indicati, potranno essere assegnati CFP aggiuntivi.
 20. L'OT organizzatore trasmette tempestivamente ad eventuali altri Collegi di appartenenza dei professionisti che hanno fruito degli eventi formativi il numero dei CFP attribuiti. Il numero di CFP assegnati deve essere tempestivamente registrato nel RFC.
 21. Il surplus di CFP conseguiti nei periodi di riferimento possono essere assegnati all'anno successivo e/o al quinquennio successivo.



ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Galleria Tirrena 10 – 38122 Trento – telefono 0461-984221 fax 0461-981069

Indirizzo Internet <http://www.periti-industriali.trento.it> e-mail info@periti-industriali.trento.it e-mail PEC ordineditrento@pec.cnpi.it

Nel caso che nel quinquennio di riferimento sussistano periodi a diverso regime di limite minimo di CFP obbligatori, questi vanno computati in ragione del rispettivo periodo di attribuzione, quale frazione del quinquennio di riferimento.

Art. 6

Registro della Formazione Continua

1. I RFC sono istituiti presso gli OT avvalendosi della piattaforma online “Albo Unico”.
2. Le informazioni pubbliche del RFC riguarderanno, per ciò che concerne i singoli professionisti, la condizione di adempimento, ovvero di non adempimento, dell’obbligo di formazione sulla base di quanto previsto dall’Art. 8 del Regolamento di Formazione Continua.
3. Sono inclusi nei RFC gli eventi formativi come previsto dall’Art. 10, comma 1., lettera b) del Regolamento di Formazione Continua.

Art. 7

Formazione a distanza (FaD)

1. Definizioni:

- a) *FaD*: formazione a distanza erogata attraverso una piattaforma applicativa (LMS), è l’insieme delle attività didattiche svolte all’interno di un progetto educativo che prevede la non compresenza di docenti e discenti nello stesso luogo. Esistono diverse tipologie di FaD, a seconda che vi sia o meno separazione temporale, oltre che spaziale, tra il momento dell’insegnamento e quello dell’apprendimento (sincrono ed asincrono), la FaD è uno strumento che permette un elevato grado di flessibilità e personalizzazione del processo formativo e consente di scegliere liberamente i contenuti e i tempi dello studio.
- b) *E-learning*: è una modalità asincrona di apprendimento, nella quale il processo formativo si sviluppa attraverso una piattaforma informatica e i contatti tra docente e discente avvengono per lo più in modo indiretto attraverso la piattaforma stessa, posta elettronica, chat, forum, etc.
- c) *Videoconferenza/streaming*: è un’aula virtuale che prevede la compresenza di discenti, docenti e tutor che interagiscono tra loro tramite un mezzo di comunicazione. Modalità sincrona. Essa può essere veicolata attraverso la piattaforma applicativa (LMS), per la gestione delle presenze.
- d) *Learning Management System*: è la piattaforma applicativa (o insieme di programmi) che permette l’erogazione dei corsi in modalità e-learning, al fine di contribuire alla realizzazione delle finalità previste dal progetto educativo dell’istituzione proponente. Il LMS presidia: la distribuzione dei corsi online, l’iscrizione dei discenti, il tracciamento delle attività online. Gli LMS spesso operano in associazione con gli LCMS (Learning Content Management System) che gestiscono direttamente i contenuti, mentre al LMS resta la gestione degli utenti e l’analisi delle statistiche. La maggior parte degli LMS sono strutturati in maniera tale da facilitarne, dovunque e in qualunque momento, l’accesso e la gestione dei contenuti. Normalmente un LMS consente; la registrazione dei discenti, la consegna delle chiavi riservate di accesso, la registrazione della frequenza ai corsi e-learning e una verifica delle conoscenze acquisite attraverso appositi “step” di valutazione dell’apprendimento intermedi e/o finali. Le piattaforme LMS, al fine di garantire la massima portabilità/compatibilità dei contenuti (learning object), assicurano una piena compatibilità con gli standard SCORM.
- e) *SCORM*: è uno standard riconosciuto a livello internazionale che definisce nell’e-learning, le specifiche relative al riutilizzo, tracciamento e catalogazione degli oggetti didattici (learning object) con i quali vengono strutturati i corsi. La piattaforma e-learning ha solo il compito di dialogare con l’oggetto, interpretando i messaggi che gli vengono trasmessi. Ciò è possibile in quanto SCORM definisce al suo interno le caratteristiche che dovrebbero essere supportate dal LMS.



ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Galleria Tirrena 10 – 38122 Trento – telefono 0461-984221 fax 0461-981069

Indirizzo Internet <http://www.periti-industriali.trento.it> e-mail info@periti-industriali.trento.it e-mail PEC ordineditrento@pec.cnpi.it

2. Soggetti della FaD:

le figure che prendono parte ad un percorso FaD sono:

- a) docente: La progettazione, l'erogazione, il monitoraggio e la valutazione dei corsi richiedono diverse competenze del docente:
 - ✓ docente esperto in progettazione didattica, con una esperienza specifica in ambito FaD;
 - ✓ docente esperto della materia oggetto del corso;
- b) docente/tutor capace di gestire, moderare ed orientare l'interazione in rete;
- c) tutor: svolge funzioni di indirizzo, di consulenza e di supporto tecnico-organizzativo al processo di apprendimento, costituendo un importante punto di riferimento per l'allievo durante tutte le fasi del percorso formativo. L'intervento del tutor non richiede una conoscenza dei contenuti specifici dell'attività formativa, l'aspetto più importante diviene la corretta e ottimale gestione dei processi e delle attività che dovranno portare al conseguimento degli obiettivi previsti;
- d) team tecnico che gestisce l'assistenza tecnica, hardware e software, rendendosi disponibile ai discenti via chat, forum, email;
- e) discente: è un professionista iscritto all'albo di professione regolamentata indicata all'Art. 1 del DPR n. 137/2012.

3. Caratteristiche della FaD

Un corso FaD deve rispettare lo standard SCORM.

a) La struttura del corso deve prevedere e rendere noti:

- ✓ le finalità del progetto;
- ✓ i risultati che si vogliono raggiungere;
- ✓ Il programma del corso;
- ✓ la descrizione tecnica e degli strumenti utilizzati e necessari;
- ✓ le verifiche dell'apprendimento.

b) Per valutare correttamente l'apprendimento, il percorso formativo dovrà prevedere almeno i seguenti passaggi:

- ✓ verifiche intermedie, da inserire alla fine di ogni modulo didattico;
- ✓ consentire il passaggio al modulo successivo solo dopo aver superato la verifica relativa al modulo precedente;
- ✓ verifica finale di apprendimento per valutare il raggiungimento degli obiettivi.